

CHE COS'È LA TRACCIABILITÀ DI FILIERA

Il tema della sicurezza alimentare e degli strumenti per garantirla sono ormai da tempo al centro del dibattito sia politico sia degli operatori della filiera agroalimentare. E' in questo ambiente che si parla di rintracciabilità o tracciabilità di filiera.

Per quanto concerne la legislazione, ad oggi non vi sono delle norme che regolano in maniera chiara la tracciabilità di filiera, anche se vi è una distinzione tra rintracciabilità cogente (obbligatoria) e rintracciabilità volontaria.

La **rintracciabilità cogente**, detta anche rintracciabilità interna, sarà obbligatoria dal 2005 così come previsto dal Reg. CEE 178/2002 il quale prescrive che tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare la provenienza di tutti gli elementi utilizzati in un determinato processo produttivo e la relativa destinazione del prodotto finito. A tal fine tali operatori devono adottare sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni inerenti tutta la filiera.

Per quanto concerne la **rintracciabilità volontaria** detta anche rintracciabilità interna o tracciabilità di filiera non esiste una normativa cogente, ma solo un richiamo nella legge d'orientamento (Dec. Lgs 228/2001) riguardante la promozione da parte dello Stato dei sistemi di rintracciabilità. Essenzialmente la rintracciabilità volontaria si basa sulla norma di riferimento UNI 10939: 2001, che definisce i principi e specifica i requisiti per adottare un sistema di tracciabilità in cui si possa documentare la storia del prodotto e individuare le relative responsabilità.



Definizione di rintracciabilità o tracciabilità di filiera:

- è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera (Norma UNI 10939).
- è l'identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto alimentare, basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal produttore della materia prima al consumatore finale (linee guida UNIONCAMERE).

Inoltre, con il termine di **tracciabilità** si intende il processo informativo che segue il prodotto da monte a valle della filiera produttiva; mentre per **rintracciabilità** si intende il processo inverso che permette di risalire da valle a monte le informazioni distribuite lungo la filiera.

In base alle definizioni sopra citate, il controllo della filiera diventa credibile solo se tracciabile, in pratica documentabile ed esteso a tutta la filiera produttiva, quindi l'elemento indispensabile della filiera e l'insieme delle aziende che contribuiscono alla realizzazione del prodotto.

Ai fini della tracciabilità, non è fondamentale individuare l'origine geografica o il luogo di trasformazione e/o confezionamento del prodotto, ma il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione che ne sono direttamente responsabili.

La tracciabilità deve essere riferita ad ogni singola porzione di prodotto, e deve consentire di risalire ad ogni azienda che ha avuto un ruolo nella formazione di tale porzione.

I benefici derivanti dall'adozione di un sistema di rintracciabilità sono molteplici e riguardano sia i consumatori e sia le imprese. Tali benefici possono essere sintetizzati nel seguente modo:

Rintracciabilità cogente

Benefici per i consumatori:

- protezione della sicurezza alimentare attraverso il ritiro dei prodotti in caso di emergenza;
- protezione della salute pubblica tramite il ritiro delle produzioni alimentari dalla vendita;
- prevenzione delle frodi;
- controllo delle malattie trasmissibili dagli animali;
- controllo della salute degli animali



Benefici per le imprese:

- adeguamento alla legislazione;
- capacità di adottare azioni rapide per ritirare dal commercio prodotti pericolosi e salvaguardare l'immagine aziendale;
- riduzione dei costi per un eventuale ritiro di prodotti dal commercio.

Rintracciabilità di filiera o volontaria

Benefici per i consumatori

- aumento delle garanzie sulla identificazione di determinati ingredienti presenti nei vari prodotti alimentari.
- permette una vasta scelta tra alimenti prodotti in zone e con modalità diverse;
- disponibilità immediata delle informazioni riguardanti la filiera e semplificazione dei controlli.

Benefici per le imprese:

- possibilità di differenziarsi sul mercato;
- possibilità di garantire la veridicità delle informazioni;
- diminuzione dei costi dell'organizzazione interna della filiera;
- riduzione delle informazioni da registrare poiché presenti nel sistema informativo di filiera;
- agevola la scelta dei fornitori e il monitoraggio dei clienti

Forse in ossequio al controverso principio filosofico "l'uomo è ciò che mangia", negli ultimi anni l'attenzione verso ciò che portiamo in tavola sembra essersi grandemente accresciuta. Si è diffusa dunque una sensibilità alimentare che solo qualche decennio fa era patrimonio di pochi stravaganti? Forse è presto per dirlo, certo è che recenti scandali (e a volte vere e proprie emergenze internazionali, come nel caso della cosiddetta "mucca pazza") hanno esercitato sull'opinione pubblica un'impressione profonda e duratura

Ora le parole d'ordine – di fronte alle quali pochi consumatori sarebbero oggi disposti a fare passi indietro – sono sicurezza e trasparenza. Due parole molto impegnative per tutta la filiera agroalimentare; due concetti che, per essere tradotti nella realtà, necessitano di strumenti adeguati

Si chiamano "*tracciabilità*" e "*rintracciabilità*". Due termini simili, ma di diverso significato, anche se spesso li si utilizza quasi come sinonimi. Entrambi sono tuttavia strumenti cui affidarsi per veder garantita la trasparenza della filiera di prodotto, in quanto sia l'uno che l'altro si riferiscono alla "*capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera*" (UNI 10939).

Nello specifico con il termine di tracciabilità si intende il processo informativo che segue il prodotto dal principio alla conclusione del suo percorso lungo la filiera produttiva; mentre per rintracciabilità si intende il processo esattamente inverso, che permette quindi di risalire "da valle a monte" le informazioni distribuite lungo la filiera. I due concetti sono pertanto da considerarsi non analoghi, ma assolutamente complementari. In questo modo il controllo della filiera agroalimentare garantisce il consumatore in ordine non solo alla storia generale del prodotto, ma anche – e ben più significativamente – sulle relative responsabilità dei produttori nelle varie fasi del processo produttivo

Da un punto di vista tecnico il quadro normativo e legislativo attorno al tema della rintracciabilità è piuttosto chiaro e si compone di due aspetti che insieme vanno a istituire una griglia di tutele e controlli generalizzati

Schematicamente si possono riconoscere una "*rintracciabilità cogente*" e una "*rintracciabilità volontaria*": nella prima si risale ad uno scenario legislativo europeo, dominato dal Regolamento CE 178/2002, nella seconda entra prepotentemente in campo la normazione tecnica, con le recenti norme UNI 10939:2001 - sui principi generali per la progettazione e l'attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - e UNI 11020:2002 - sui requisiti per l'attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari

I lavori, in questo ambito, sono seguiti dalla commissione tecnica UNI Alimenti e Bevande



Che questo sia un tema di grande attualità per il mondo della normazione - e di cui si avverte il bisogno di affinare le conoscenze - è testimoniato anche dai periodici corsi di formazione che UNI organizza proprio su questo specifico argomento.

A livello europeo, il coordinamento delle attività concernenti la sicurezza alimentare dovrebbe essere svolta dalla ben nota *Autorità europea per la sicurezza alimentare*, di cui ci siamo recentemente occupati per via dell'assegnazione proprio all'Italia (a Parma, nella fattispecie) della sede dei suoi prestigiosi uffici.

Come già accennato, nel campo della legislazione cogente il **Regolamento europeo 178/2002** "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" è il testo di riferimento, assolutamente obbligatorio, per tutti gli operatori del settore alimentare. Detto regolamento "disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti" (e dei mangimi), ed in particolare l'Articolo 18 prevede - a partire dal 1° gennaio 2005 - la rintracciabilità aziendale di qualsiasi prodotto alimentare (e anche di parti di esso). Dunque, come recita il già citato Articolo 18, comma 2, *"gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo"*. Nel comma 4 si specifica ulteriormente che *"gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità"*.

L'etichettatura è dunque uno dei temi centrali per garantire la sicurezza e l'igiene del prodotto sul mercato. A questo proposito giova ricordare che - anche sull'onda dello scandalo BSE - l'Unione europea aveva emanato, nel 2000, il nuovo **regolamento n. 1760/2000** su "un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine": un caso emblematico di "rintracciabilità verticale", specificatamente dedicato ad una precisa famiglia di alimenti

Sempre in tema di "rintracciabilità verticale" si può citare il più recente **Decreto 24 luglio 2003** "Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore".

Se tuttavia interventi legislativi così mirati risultano essere strumenti di particolare efficacia, è altrettanto vero che il sopra citato regolamento 178/2002, trattando principi e requisiti generali della legislazione alimentare, ha l'indubbio merito di tracciare un quadro globale a partire dal quale si sviluppa una precisa e potenzialmente articolata attività di normazione tecnica

Nell'aprile del 2001 viene pubblicata la **norma UNI 10939**, di carattere generale; essa tratta infatti i principi per la corretta attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera attraverso il quale sia possibile documentare la storia del prodotto ed individuare le relative responsabilità in ciascuna fase della produzione. Nello stesso anno il **decreto legislativo 228/2001** sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo prevedeva una precisa politica di promozione (Articolo 18) di un sistema volontario di tracciabilità

La successiva **norma UNI 11020:2002** ha invece un intento più mirato e, calandosi nella realtà di un singolo anello della filiera, specifica i requisiti per l'attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari. Tra questi:

- l'identificazione del materiale rilevante ed i prodotti per i quali si voglia garantire la rintracciabilità;
- le modalità di identificazione e registrazione dei materiali in entrata e dei rispettivi fornitori;
- i flussi in azienda dei materiali identificati e le modalità di registrazione;
- le modalità di registrazione dei materiali impiegati in ogni lotto di prodotto e della destinazione dei lotti di prodotto.

La corsa delle aziende del settore all'adeguamento volontario ai requisiti sanciti dal documento normativo non ha tardato a manifestarsi. E' proprio di questi giorni la notizia che la Regione



Emilia Romagna, da sempre particolarmente sensibile ai temi della qualità dei prodotti agroalimentari, ha previsto dei cospicui contributi per quelle aziende – soprattutto piccole realtà agricole - impegnate nell'ottenimento della certificazione dei sistemi di rintracciabilità, in conformità alla succitata norma UNI 11020:2002

Per le imprese coinvolte in questo sistema volontario di rintracciabilità, i benefici – al di là degli incentivi locali e nazionali - sembrano essere numerosi e di lungo termine: essi si legano ovviamente a diversi fattori che vanno dalla diminuzione dei costi di produzione (per la razionalizzazione dell'organizzazione della filiera), alla maggior competitività dei prodotti sul mercato, dovuta a quel virtuoso processo di differenziazione – più volte sottolineato – grazie al quale l'alimento che possiede una etichettatura che ne certifichi la qualità e la trasparenza viene premiato dal consumatore.

Il sistema di rintracciabilità è dunque destinato a rimanere ancora a lungo al centro della scena agroalimentare, perché crescente è la domanda di alimenti sani e sicuri da parte di tutto il mondo consumeristico. Il tema rimarrà dunque caldo anche nel calendario dei prossimi lavori normativi, come dimostra l'attuale dibattito in sede ISO.

CQFB